

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 926

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati BERLINGUER MARIO, SULOTTO, VIGORELLI, TOGNONI,
DE PASCALIS, ALBONI, SCARPA, ARMAROLI

Presentata il 5 febbraio 1964

Miglioramento del regime postsanatoriale per i tubercolotici assistiti dall'I. N. P. S.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta in sede legislativa del 30 ottobre 1963 la XIII Commissione (Lavoro e Previdenza Sociale) alla Camera, approvò il testo unificato n. 630, proveniente dal Senato e concernente miglioramenti delle prestazioni economiche ai tubercolotici assistiti dall'I. N. P. S., che divenne successivamente legge 14 novembre 1963, n. 1540.

Durante l'esame dell'articolo 2 del testo suddetto venne rilevato che mentre nel primo comma (nel giusto intento di modificare in meglio il periodo di trattamento) si stabiliva il diritto all'indennità post-sanatoriale per la durata di 1 anno, invece la involontaria mancata esplicita abrogazione del terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86 poteva far sorgere il dubbio che restasse immutata la situazione precedente per i tubercolotici che fossero stati (o che saranno) ricoverati per più di 2 mesi ma meno di 6. Infatti il predetto terzo comma della legge n. 86 aveva stabilito che l'indennità post-sanatoriale spettava per 9 mesi quando il ricovero (comunque superiore ai 2 mesi) non avesse superato i 6 mesi e per un anno allorché li avesse superati o li superasse nel corso della eventuale cura ambulatoriale praticata all'assistito. Ma un esame più corretto ed approfondito di diritto e di equità convinse tutti i membri della Commissione che la interpretazione della norma

doveva risolversi nella superfluità di una abrogazione implicita rispetto alla legge precedente in confronto alla legge successiva nel tempo e in corso di esame. Tuttavia, su iniziativa del primo firmatario dell'attuale proposta, e col consenso degli altri presenti, fu osservato che a conferire valore di interpretazione autentica del legislatore (criterio, questo, più volte già adottato sia per altre leggi approvate in aula sia in commissioni in sede deliberante) costituisse una espressione di volontà legislativa vincolante anche per l'applicazione della legge allorché il Presidente ne desse atto a verbale.

Ed il Presidente onorevole Zanibelli, con comprensione da tutti apprezzata, dettò a verbale questa sua dichiarazione (pagina 27): «PRESIDENTE — L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504 modificava la misura della indennità di cui all'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86. Oggi noi, sostituendo all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956 l'articolo 2 del disegno di legge in esame, oltre a migliorare ulteriormente la misura di quell'indennità, modifichiamo anche i termini di durata della medesima, incidendo sull'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, anche se facciamo riferimento soltanto alla legge del 1956. Deve pertanto intendersi come pacifico che la durata dell'indennità in parola è di un anno, senza eccezioni, e che le disposizioni anteriori con-

trastanti debbono intendersi abrogate. Chiedo se la Commissione sia concorde in questo senso. (*La Commissione approva all'unanimità*) ».

Si noti che non si poteva inserire nella legge alcun emendamento chiarificatore perché si sarebbe ritardata l'entrata in vigore di tale nuova legge ed il ritardo sarebbe stato notevolissimo data la necessità di ritrasmettere la stessa legge al Senato proprio alla vigilia della sospensione dei lavori parlamentari a causa di una difficile crisi di governo che poteva prolungarsi per lungo tempo, mentre i tubercolotici avevano atteso con ansia i miglioramenti per ottenere i quali avevano ricorso a drammatiche agitazioni e perfino allo sciopero della fame particolarmente grave in organismi debilitati.

Oggi la legge è entrata in vigore. E per evitare che eventuali incertezze interpretative possano ancora manifestarsi negli organi che devono applicarla, i sottoscritti presentano l'attuale proposta di legge che, fra l'altro, risponde ad esigenze logiche e di evidente equità sotto l'aspetto morale ed umano.

Il modesto onere che questa proposta di legge comporta è a totale carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi in seno all'I. N. P. S. (così come è avvenuto per la legge 14 novembre 1963, n. 1540, della quale il presente articolo unico entra a far parte), la quale ha un avanzo di gestione dell'ordine di alcune decine di miliardi di lire.

Si ha fiducia che, dato anche l'orientamento unanime della Commissione, la legge venga rapidamente approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1° luglio 1963, è modificato come appresso:

« Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

ART. 2.

L'onere che la presente legge comporta è a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ».